

Publicato il 19/05/2023

N. 08595/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00329/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2018, proposto da Michele Mazzeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfrancesco Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vivaio 24;

*contro*

Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Gentile, Dario Adolfo Maria Zamboni, Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Altomonte in Roma, via del Quirinale 21;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di inidoneità al superamento della prova d'esame sessione 2016, per l'iscrizione al RUI, della graduatoria degli ammessi alla iscrizione al RUI a seguito della sessione 2016 della prova di idoneità; dei provvedimenti attraverso i quali si è proceduto all'esclusione del ricorrente alla iscrizione al RUI a seguito del mancato superamento della prova di idoneità sessione 2016;

ove occorra dei criteri generali di valutazione delle prove di **concorso** individuati dalla Commissione esaminatrice nella parte in cui si è ritenuta come inesatta la risposta al quesito n. 23, in quanto soggetta a correzione manuale a seguito di ripensamento del ricorrente; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuta dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nonché di ogni altro atto precedente, connesso e conseguente nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo e ad essere ammesso all'iscrizione del Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha partecipato alla prova di esame indicata in epigrafe (idoneità per iscrizione al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) indetta dall'Ivass per la sessione dell'anno 2016, che si è svolta sulla base di un questionario a risposta multipla con correzione automatizzata a lettura ottica.

Nello specifico, egli ha partecipato per il Modulo Assicurativo, che constava di 50 quesiti a risposta multipla, per il quale era fissato un tempo pari a 75minuti.

Come spiegato dalla Commissione, per le risposte esatte venivano assegnati 2 punti, per quelle errate meno 1, per le risposte omesse 0 punti, per le multiple meno 1. Il ricorrente, nel compilare il modulo, al quesito 23 ha riportato un'evidente correzione: è stata, infatti, corretta con l'apposizione di una crocetta e la iscrizione di un "NO" la risposta apposta sulla casella "B" ed è stata quindi riempita la casella "C"; conseguentemente per tale risposta è stato

assegnato il punteggio di meno 1 (multipla) e, complessivamente, il candidato ha conseguito il punteggio di 58/60, insufficiente per l'idoneità, mentre se tale risposta fosse stata considerata corretta, lo stesso avrebbe superato la prova.

2. Egli, pertanto, si è rivolto al Tribunale, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, nonché l'accertamento della sua idoneità alla prova, per violazione ed erronea applicazione degli art. 110 del d.lgs n. 209/2005, comma 2, violazione del principio del buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 cost., violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, difetto di motivazione, mancata considerazione di circostanze essenziali, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, violazione del principio del *favor participationis*.

In sostanza, secondo il ricorrente – premesso che alcun atto della procedura vietava espressamente di apportare correzioni sulla scheda – l'impedire che il candidato, in un tempo contingentato, apponga una correzione sarebbe espressione di eccesso di potere, contraria ai principi generali dell'azione amministrativa.

3. Ivass si è costituito in giudizio in data 17.01.2018, resistendo al ricorso con memoria e documenti.

4. Con ordinanza n. 884 del 15.02.2018 è stata respinta cautelare, rilevando che *“il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris tenuto conto che le informazioni relative alla prova, tra cui quelle riguardo la possibilità di esclusione dalla prova stessa in caso di segni non consentiti, anche di cancellatura sulla scheda delle risposte, sono state debitamente consegnate ai candidati al momento della identificazione in sede di prova; e che le istruzioni sono state corredate da esempi grafici di compilazione della scheda corretta, errata, multipla, istruzioni sulle modalità di marcatura della risposta ritenuta corretta, tra l'altro, ripetute dallo speaker al microfono, prima dell'inizio della prova, come risulta dal verbale della Commissione n. 5 del 24 ottobre 2017;”*.

5. In vista della discussione nel merito del ricorso soltanto l'Ivass ha insistito nelle difese.

6. Alla pubblica udienza del 21.02.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ed invero – come già evidenziato in fase cautelare e risultante, altresì, dalla documentazione versata in atti dall'Ivass – i candidati partecipanti alla prova di esame erano stati debitamente avvisati delle modalità di compilazione della scheda, nonché dei conseguenti possibili conteggi.

Peraltro, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, nella procedura non era in discussione la possibilità, o meno, da parte dei candidati, di correggere una delle risposte, bensì quella di assumersi la responsabilità di farlo, incorrendo, vista la correzione automatizzata con lettore ottico, nella penalizzazione da risposta “multipla”, con conseguente punteggio (ciò che nella specie è avvenuto).

In altre parole, il ricorrente non è stato escluso per aver corretto la scheda, bensì, pur avendo compilato una scheda valida, non ha conseguito l' idoneità a causa di un punteggio inferiore al minimo previsto.

Non vi è dubbio che su tale punteggio abbia pesato anche la qualificazione come “multipla” della risposta oggetto di correzione materiale; ma, innanzitutto, essa avrà pesato insieme alle ulteriori risposte errate e multiple che il medesimo ha fornito e, inoltre, il Collegio non ravvisa alcun eccesso di potere nella scelta di attribuire un punteggio penalizzante alle risposte oggetto di correzione: d'altro canto, la preparazione dei candidati, nell'ambito di procedure quale è quella qui in esame, si evince anche dalla capacità di rispondere in modo esatto, senza incertezze, in un tempo contingentato.

Peraltro, casi analoghi sono stati già decisi dalla giurisprudenza, affermando che *“non appare irragionevole e illogica la non possibilità di modifica della risposta già espressa dal candidato al quesito del questionario, attesa la tipologia specifica della prova di esame con domande a risposta multipla con procedura automatizzata di correzione”* (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 9093/2020).

8. Per quanto detto, il ricorso è infondato e va respinto.

9. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Mariani**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO